Salute e sicurezza sul lavoro – Accordo stato-regioni formazione RSPP – Commento

scritto da Giuseppe Baselice | Settembre 13, 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto del 2016 è stato pubblicato l'accordo Stato-Regioni in tema di formazione sulla salute e sicurezza, relativo sia alla formazione dei Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione sia ad alcuni interventi correttivi su altre ipotesi di formazione in materia di salute e sicurezza.

L'accordo, riportato in allegato, è entrato in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (quindi il **3 settembre 2016**).

Si riporta di seguito nota di commento:

1. Premessa

L'atteso accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 – , oltre a rivedere l'accordo relativo alla formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (del 26 gennaio 2006), interviene anche sui alcuni temi relativi alla formazione dei lavoratori:

– formazione con modalità e-learning;

– enti bilaterali;

– formazione dei lavoratori addetti alle attrezzature (accordo 22 febbraio 2012);

– riconoscimento dei crediti formativi (dl 69/2013).

2. La formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

In premessa occorre precisare che:

– l'accordo abroga espressamente gli accordi del 2006 sulla formazione del RSPP

– entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (nella Gazzetta ufficiale)(quindi il 3 settembre 2016)

– per un anno dalla entrata in vigore dell'accordo possono essere avviati corsi rispondenti ai criteri degli accordi del 2006 relativamente alla formazione di RSPP e ASPP.

Nel preambolo, l'accordo precisa alcuni aspetti di portata generale.

Tra questi si sottolinea, in particolare, quello riferito alla formazione erogata con la modalità e-learning, che viene ammessa solo se espressamente prevista da norme, accordi stato-regioni o dalla contrattazione collettiva. Ancora una volta, quindi, la Conferenza stato-regioni manifesta la propria contrarietà di fondo alla estensione generale di questa modalità innovativa di formazione, che invece, secondo Confindustria, va ulteriormente estesa, sia pure in coerenza con le peculiarità dei diversi percorsi formativi.

Non è chiarito espressamente se questa disposizione sia riferita solamente alla formazione dei RSPP o se abbia portata generale. Tuttavia, tenendo anche presente il riferimento contenuto al punto 12.7 dell'accordo e la terza delle premesse all'accordo (peraltro non formalizzata nel corpo del documento), dovrebbe preferirsi la soluzione più ampia.

Questo porta all'ulteriore incongruenza che la formazione relativa ai lavoratori, laddove erogata con le modalità e-learning, non sembra poter essere più gestita (come soggetto

formatore) dal datore di lavoro, non rientrando questi tra i soggetti individuati dall'accordo in commento. Una interpretazione del genere sembra tuttavia eccessiva, in quanto modificherebbe profondamente l'accordo del 2011. E poiché l'accordo del 2016, dove ha voluto, ha espressamente modificato gli accordi precedenti, dovrebbe ritenersi che il datore di lavoro possa continuare ad essere soggetto formatore anche laddove eroghi la formazione in modalità e-learning ai propri lavoratori.

1. **3. Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge validi ai fini dell'esonero dalla frequenza di corsi di formazione**

Si evidenzia, in particolare, il riferimento al possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o a più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'accordo o al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'accordo. La previsione presenta numerosi profili di incertezza, sia con riferimento all'oggetto dell'esonero (che sembrerebbe essere tutti e tre i moduli A, B e C, mentre i corsi universitari esonerano solamente dai moduli A e B, visto il tenore dell'art. 32 del dlgs n. 81/2008) sia relativamente alla individuazione dei requisiti per la loro sovrapponibilità all'accordo (per contenuti e modalità di svolgimento).

L'accordo esonera espressamente dai moduli A e B ingegneri ed architetti in possesso del titolo di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento.

1. **4. Soggetti formatori**

Al di là dell'elenco dei soggetti abilitati a svolgere l'attività formativa, si evidenzia il passaggio inerente le

associazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori. Queste, purché comparativamente più rappresentative al livello nazionale, sono qualificate come soggetti formatori. La nota relativa a questo punto dell'accordo – in antitesi rispetto a quanto previsto dal precedente accordo del 5 ottobre 2006, punto 4 – chiarisce che, qualora le associazioni si avvalgano di strutture di propria diretta ed esclusiva emanazione, queste debbano essere accreditate. Dunque, per le associazioni di rappresentanza viene introdotto – rispetto alla previgente normativa – una duplice limitazione: la diretta ed esclusiva emanazione e l'accreditamento.

Per quanto riguarda gli organismi paritetici, l'accordo presenta evidenti incongruenze. In primo luogo, il ripetuto richiamo alla rappresentatività delle parti costituenti gli organismi appare ultronea rispetto alla già chiara definizione di legge (art. 2, comma 1, lett. ee). Inoltre, appare improprio riferire la rappresentatività agli stessi organismi e non alle associazioni costituenti.

Per quanto riguarda le associazioni sindacali e datoriali e i relativi organismi paritetici, l'accordo introduce il limite dello "*specifico settore di riferimento*". Non è chiaro, innanzitutto, se il limite valga solamente per gli enti bilaterali o anche per le organizzazioni di essi costitutive. Inoltre, non si chiarisce cosa si intenda per settore (che potrebbe essere riferito a numerosi parametri, da quello del contratto applicato all'inquadramento previdenziale alla macrodistinzione tra industria,a artigianato e commercio, etc).

5. Requisiti dei docenti

L'accordo estende espressamente l'applicazione dei requisiti del DM 6 marzo 2013 anche alla formazione rivolta a RSPP e addetti. Sebbene la disciplina transitoria (punto 14) consenta, per i primi dodici mesi, di erogare la formazione nel rispetto dell'accordo Stato regioni del 2006 (che

prevedeva per il docente il requisito della esperienza biennale in materia di salute e sicurezza), sembra opportuno e cautelativo interpretare la non chiara lettera dell'accordo (e salve eventuali differenti indicazioni del Ministero del lavoro) nel senso che, anche nel periodo transitorio, si applica il requisito formativo dei docenti previsto dal DM del 2013. Questo anche perché il DM è in vigore dal 2014 e, diversamente opinando, i requisiti per svolgere attività formativa in favore dei lavoratori sarebbero paradossalmente maggiori rispetto a quelli richiesti per erogare la formazione ai RSPP.

6. Metodologia di insegnamento e apprendimento

L'allegato IV individua la metodologia per la formazione relativa al modulo B. Molte sarebbero le osservazioni di carattere giuslavoristico inerenti alcune affermazioni contenute nel testo (es. la definizione di responsabile, poi coordinatore, poi figura manageriale del RSPP con relativa formazione; la caratterizzazione per il ruolo manageriale di perseguimento e sostegno al raggiungimento degli obiettivi individuati dal datore di lavoro). Limitandosi alle indicazioni metodologiche, va evidenziato che, secondo l'allegato IV, le dodici unità didattiche previste nell'accordo non riportano i contenuti della formazione ma solamente la tipologia dell'argomento da trattare, mentre i contenuti saranno riportati, insieme ad altri elementi, nell'apposito progetto formativo redatto dal soggetto formatore (in realtà, l'accordo riporta i contenuti minimi, sia pure evidentemente in forma sintetica). Particolare attenzione viene dedicata alle verifiche, *in itinere* e finale.

L'allegato II disciplina la formazione con modalità e-learning. Si evidenzia che le verifiche (intermedie e finale) non appaiono più obbligatoriamente svolte in presenza (criticità che in passato aveva limitato notevolmente il ricorso a questa modalità formativa).

7. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

Mentre il modulo A appare sostanzialmente in linea (per durata e contenuti) con l'accordo del 2006, il modulo B ha una durata che va da 48 a 64 ore (rispetto alle 12-68 dell'accordo del 2006) e la parte generale (integrata da una formazione specialistica per alcuni settori produttivi) è comune ai diversi settori e non è più distinta, per contenuti e durata, a seconda dei diversi macrosettori ATECO. Le previsioni relative al modulo C appaiono in linea, per contenuti e durata, con le previgenti disposizioni.

La previsione della durata di 48 ore comune a tutti i settori produttivi appare eccessiva se riferita alle esigenze di RSPP/ASPP che operano internamente in aziende a basso rischio (es. uffici). Sarebbe stato opportuno prevedere una durata inferiore incrementandola per le aziende a rischio maggiore.

8. Riconoscimento formazione pregressa

L'accordo fa ovviamente salvi tutti i titoli acquisiti sulla base della formazione ricevuta secondo le previsioni dell'accordo del 2006. Solamente in caso di cambiamento di settore produttivo, sarà necessario integrare il percorso formativo (deve ritenersi che l'integrazione riguardi sia i contenuti che la durata previsti nel nuovo accordo). La tabella di corrispondenza che dovrebbe chiarire tale raccordo appare incompleta (a meno che l'assenza di riferimenti non si debba interpretare come assenza di ogni riconoscimento): da un lato, mancano le ore integrative relative al cambiamento di settore produttivo, dall'altro non si comprende l'assenza di ogni confronto relativamente ad alcuni settori.

ACCORDO 2006	**CREDITO ACCORDO 2016**	
	MODULO B COMUNE	**MODULO B SPECIALISTICO**
MODULO B1 – 36 ORE	TOTALE	TOTALE PER SP1
MODULO B2 – 36 ORE	TOTALE	TOTALE PER SP1

MODULO B3 – 60 ORE	TOTALE	TOTALE PER SP2
MODULO B4 – 48 ORE	TOTALE	
MODULO B5 – 68 ORE	TOTALE	TOTALE PER SP4
MODULO B6 – 24 ORE		
MODULO B7 – 60 ORE	TOTALE	TOTALE PER SP3
MODULO B8 – 24 ORE		
MODULO B9 – 12 ORE		

L'accordo precisa, poi, che – per un periodo massimo di 5 anni – l'eventuale frequenza del modulo B generale o specialistico vale come aggiornamento per i responsabili e gli addetti formati secondo l'accordo del 2006. Deve quindi ritenersi che la disposizione vale per chi non cambia settore produttivo, costituendo invece formazione obbligatoria integrativa per chi cambia settore. L'accordo non indica né il termine finale per l'integrazione della formazione né le conseguenze dell'inadempimento di tale prescrizione. Lo stesso problema interpretativo si pone per i soggetti che saranno formati secondo le vecchie regole nell'anno successivo alla entrata in vigore dell'accordo del 2016 (su questi aspetti sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Ministero del lavoro).

1. **9. Aggiornamento**

Ferma la consueta logica della esclusione di corsi di mera ripetizione ma legati ad innovazioni normative o pratiche, la durata dell'aggiornamento è di 20 o 40 ore quinquennali, erogabili anche totalmente in modalità e-learning.

Per quanto riguarda la partecipazione a convegni o seminari, essa può integrare al massimo la metà dell'orario previsto per l'aggiornamento e gli eventi devono essere "*organizzati e realizzati*" da uno dei soggetti formatori previsti dall'accordo.

Posto che la partecipazione a seminari e convegni comporta il riconoscimento di crediti, è opportuno prestare attenzione

alla registrazione delle presenza ed alla conservazione della relativa documentazione.

L'accordo esclude espressamente che costituiscano forme di aggiornamento la partecipazione a corsi per l'ottenimento di qualifiche specifiche (a titolo esemplificativo, corsi per dirigenti e preposti o per le emergenze). Costituiscono, invece, valida forma di aggiornamento la frequenza di un corso di aggiornamento per formatore (ai sensi del DM 6 marzo 2013) e di coordinatore per la sicurezza (e "*viceversa*", recita l'accordo).

Per quanto riguarda la decorrenza dell'aggiornamento, l'accordo fa decorrere l'obbligo dalla conclusione del modulo B comune (come in precedenza), e non dalla conclusione degli eventuali moduli specialistici per gli addetti e dalla conclusione del modulo C per i responsabili. Per i soggetti esonerati dalla formazione, l'obbligo decorre dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 81/2008 (ossia del 15 maggio 2008) o dal conseguimento della laurea (se successiva a tale data).

L'omissione o il ritardo nell'aggiornamento comportano la sospensione dell'esercizio della funzione. Restano ferme le sanzioni per i "soggetti obbligati", ossia per il datore di lavoro che si avvalga di un addetto o responsabile privo del requisito formativo ("sanzioni previste per i soggetti obbligati", recita formalmente l'accordo, che consistono nell'aver nominato un RSPP senza i requisiti e, quindi, non averlo nominato affatto – Cass., 21 maggio 2014, n. 20682). Lo stesso concetto viene ripetuto con riferimento all'aggiornamento relativo a tutte le figure della sicurezza per le quali la formazione costituisca un titolo abilitativo (es. coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, addetti al primo soccorso, operatori di attrezzature che richiedono una formazione particolare, etc).

Sembra erronea l'indicazione secondo cui responsabili e

addetti devono poter dimostrare "*in ogni istante*" di aver partecipato a corsi di "*formazione*" della durata minima di legge nel quinquennio precedente, ossia quello precedente a quello in corso.

Una disposizione di natura transitoria "consente" di completare l'eventuale aggiornamento relativo al quinquennio in corso alla data di entrata in vigore dell'accordo secondo le nuove regole: dunque sembra trattarsi di una indicazione non vincolante ("*potrà essere realizzato*"), lasciando intendere che l'obbligo del rispetto delle nuove regole vigerà solamente dal primo quinquennio con decorrenza successiva all'entrata in vigore dell'accordo stesso. Quindi il completamento dell'aggiornamento nell'eventuale quinquennio in corso al momento dell'entrata in vigore dell'accordo potrà essere condotto secondo le regole (tutte, ivi compresa durata e modalità, oltre che contenuti) previgenti.

1. **10. Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

10.1 Formazione del datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP

Al datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto della funzione di RSPP viene riconosciuta la legittimazione ad erogare la formazione ai propri dipendenti, anche se non in possesso del requisito della capacità formativa previsto dal DM 6 marzo 2013. Questa disposizione non chiarisce se si intenda così esclusa l'applicazione di tutto il DM richiamato o solamente la parte dei requisiti relativa alla capacità didattica, peraltro di difficile distinzione rispetto ai requisiti di esperienza e conoscenza richiamati nella premessa del medesimo decreto. A

tal proposito sarà necessario un espresso chiarimento del Ministero del lavoro.

Il datore di lavoro di un'azienda a rischio medio/alto può seguire il corso di formazione per lo svolgimento della funzione di RSPP per aziende a rischio basso se i lavoratori svolgono tutti attività a rischio basso. Al mutare di tale condizione, essi dovranno integrare la propria formazione in relazione alle mutate condizioni di rischio. La disposizione, sicuramente intesa a rendere la formazione coerente con la valutazione dei rischi, appare pienamente condivisibile, pur lasciando il dubbio della configurabilità della fattispecie concreta che vede i lavoratori svolgere "tutti" un'attività a rischio basso all'interno di una azienda il cui macrosettore ATECO sia medio/alto. La disposizione che contempla l'ipotesi inversa (previsione dell'obbligo formativo per rischio medio/alto in una azienda classificata a rischio basso secondo il macrosettore ATECO in cui siano presenti "alcuni" lavoratori che eseguono lavorazioni a rischio medio/alto) appare incongruente sotto un differente profilo: basta infatti un solo lavoratore che svolga attività a rischio medio/alto per far scattare l'obbligo di formazione per rischio medio/alto.

10.2 Formazione del medico competente

Il medico competente dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla formazione relativa ai lavoratori. Mentre la prima motivazione, inerente la professionalità del medico legata alla formazione continua, appare senz'altro coerente (potrebbe ritenersi speciale rispetto alla formazione per i lavoratori), l'altra (relativa alla collaborazione con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi) appare di difficile lettura: l'attività valutativa dei rischi, infatti, dovrebbe presupporre – di per sé – una competenza in materia di sicurezza ancor più approfondita di quella dei

lavoratori (com'è nel caso del RSPP).

10.3 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

La disposizione è volta ad esonerare dai corsi di formazione per RSPP tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni "attività tecnica" in materia di salute e sicurezza. Non è chiaro cosa si intenda per "attività tecnica", mentre è ben chiara la finalità della norma: il personale ispettivo non più in servizio è ritenuto in grado di svolgere le funzioni di RSPP svolgendo solamente il modulo C.

10.4 Formazione dei lavoratori somministrati

La disposizione, modificando il testo del punto 8 dell'accordo stato-regioni del 21.12.2011, pone a carico del somministratore gli obblighi formativi, di informazione e addestramento sull'uso delle attrezzature di lavoro (pur non essendo indicato nel testo, sembra restare fermo che il resto della formazione, informazione e addestramento è a carico dell'utilizzatore). Questi obblighi, posti a carico del somministratore, possono essere concordemente assunti dall'utilizzatore. La modifica mutua i contenuti dell'art. 35, comma 5, del dlgs n. 81/2015, che ha abrogato l'art. 3, comma 5, del dlgs 81/2008.

10.5 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3.

A parte la scarsa chiarezza del titolo, la disposizione appare estremamente "burocratica", prevedendo le condizioni alle

quali tra le Regioni opera il “mutuo” riconoscimento di progetti di formazione in modalità e-learning.

10.6 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

L’accordo stato-regioni del 21.12.2011 limitava la possibilità di ricorso alla modalità e-learning alla sola formazione generale. La disposizione in esame estende questa possibilità anche alla formazione specifica per le aziende classificate a basso rischio e per i lavoratori che non accedano ai reparti produttivi (paragrafo 4 dell’accordo 21.12.2011), ponendo alcune condizioni (in particolare, che i lavoratori svolgano mansioni a rischio basso, restando esclusa la modalità formativa in esame relativamente ai lavoratori che, in una azienda classificata a rischio basso, svolgono mansioni a rischio medio o alto).

10.7 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Fermo restando il limite dei 35 discenti per aula relativamente alla formazione, per quanto riguarda l’aggiornamento si prevede la possibilità di adempiere all’obbligo attraverso la partecipazione a seminari e convegni nel limite del 50% del monte ore previsto (l’accordo stato-regioni del 25.7.2012 limitava tale possibilità ad un terzo del monte ore).

L’allegato V riepiloga i criteri per l’organizzazione della formazione, anche relativamente alle attività la cui disciplina non è rimessa agli accordi stato-regioni (RLS, dirigenti e preposti), per le quali i criteri devono ritenersi non vincolanti ma sicuramente rispondenti ai requisiti di legge.

10.8 Modifiche agli accordi stato-regioni relativamente alla esclusione degli enti bilaterali

La modifica riguarda l’esclusione generale della legittimazione degli enti bilaterali per la formazione ai fini di salute e sicurezza in quanto non contemplati dalla normativa sulla sicurezza (che richiama esclusivamente gli organismi paritetici e li distingue dagli enti bilaterali, facendo salvi questi ultimi all’art. 51, comma 4 del dlgs n. 81/2008, laddove previsti da accordi).

10.9 Controllo della formazione

L’accordo rinvia ad un successivo ulteriore accordo la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo dello svolgimento dell’attività formativa, previa consultazione delle parti sociali.

10.10 Disciplina del riconoscimento dei crediti formativi relativamente a percorsi formativi che si sovrappongono, in tutto o in parte, tra di loro

La premessa all’accordo richiama i contenuti dell’allegato III, attraverso il quale viene data attuazione alla previsione del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 98/2013). Va evidenziato che l’accordo prende in considerazione, anche in questo caso, anche percorsi formativi non rimessi alla competenza della Conferenza Stato-regioni.

È il caso, ad esempio, della formazione ed aggiornamento degli RLS, la cui disciplina è invece interamente rimessa dalla legge (art. 37, comma 11, dlgs n. 81/2008) alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che, ad esempio, la periodicità annuale dell’aggiornamento non può ritenersi vincolante per il datore di lavoro laddove non sia prevista dalla contrattazione collettiva.

Allegati

[Accordo Stato Regioni formazione RSPP]

CCNL Chimici 15.10.2015 – Detassazione 2016 premi di partecipazione – Accordo interconfederale 14 Luglio 2016 – Premio variabile alternativo

scritto da Francesco Cotini | Settembre 13, 2016

Come noto, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto lo scorso 14 Luglio, un accordo interconfederale che ha il principale obiettivo di consentire, anche alle imprese prive di rappresentanze sindacali, di erogare premi di risultato aziendali, collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possano essere assoggettati al trattamento fiscale agevolato previsto per il 2016.

I territori hanno poi recepito l'accordo attraverso intese territoriali, tra cui Salerno lo scorso 2 Agosto. Come già illustrato, il modello di accordo territoriale definito con l'accordo interconfederale prevede, a favore delle imprese prive di rappresentanza in azienda, due percorsi alternativi

per l’adozione di un premio di risultato (Premio di partecipazione) che possa beneficiare della detassazione:

– il primo, attraverso la stipulazione di accordi aziendali da sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali territoriali;

– il secondo, attraverso la definizione di una specifica procedura che consente all’impresa di assoggettare al beneficio fiscale il premio di risultato.

L’accordo territoriale non contiene alcun modello di premio di risultato perché i contenuti di tale premio devono essere autonomamente definiti dall’impresa sulla base delle specifiche esigenze aziendali, come evidenziato dalla Circolare n.28/E dell’Agenzia delle Entrate.

In merito a tale aspetto, fondamentale per accedere ai benefici fiscali in vigore, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni anche riguardo il **Premio variabile per le imprese nelle quali non è contrattato il premio di partecipazione** (art. 49 CCNL 15/10/2015), istituito da diversi anni nel settore e secondo quanto sancito dal CCNL 15/10/2015 oggi previsto, in alternativa all’elemento perequativo, per tutte le imprese che non realizzano la contrattazione del Premio di Partecipazione.

Questo Premio variabile è definito nei suoi contenuti ed importi dal CCNL pertanto ai sensi delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, anche se adottato formalmente a livello aziendale tramite accordo sindacale, potrebbe non essere ritenuto congruo ai fini dei benefici fiscali previsti per il 2016 in particolare per i seguenti aspetti:

– è stato compiutamente definito a livello nazionale e non aziendale;

– non prevede formalmente sempre l’erogazione del premio a fronte di miglioramenti degli indicatori previsti.

Qualora le imprese volessero godere del trattamento fiscale agevolato attualmente previsto dal legislatore, dovranno quindi definire un accordo di Premio variabile che tenga conto delle specifiche esigenze di miglioramento aziendale.

Naturalmente la valutazione potrà anche portare a considerare lo schema di Premio previsto dal CCNL e in particolare gli indicatori individuati (Assenteismo aziendale, Presenza individuale, Fatturato medio per addetto, indicatori tra l'altro espressamente previsti dal modello allegato al Decreto Ministeriale) in tutto o in parte idonei a rispondere alle individuate esigenze di miglioramento aziendale.

Al riguardo, si rinvia agli specifici requisiti indicati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E, necessari per godere dei benefici fiscali, a cui dovranno rifarsi tutti gli accordi sui premi di risultato aziendali, collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, realizzati sia in attuazione dell'Accordo interconfederale sia delle previsioni del CCNL, per poter avvalersi della tassazione agevolata prevista per il 2016.

Ricordiamo che, in particolare, gli accordi dovranno definire:

– obiettivi di produttività, redditività, efficienza (ossia quelli indicati nella sezione 5 del modulo allegato al Decreto Ministeriale del 25 Marzo 2016) che l'impresa intende perseguire;

– al raggiungimento di quali parametri, entro un determinato periodo di riferimento, il premio potrà essere erogato e in che misura.

L'impresa, inoltre, per poter accedere al beneficio fiscale, dovrà scegliere, in coerenza con gli obiettivi individuati, uno o più degli indicatori elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto Ministeriale, ossia indicatori che consentano di verificare la concreta attuazione del miglioramento, essenziale ai fini della fruizione del

beneficio fiscale.

CCNL 7.7.2016 LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI: prenotazione copie

scritto da Francesco Cotini | Settembre 13, 2016
Come noto, lo scorso 31 marzo è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale per il Settore laterizi e manufatti cementizi (la firma ufficiale è avvenuta in data 7 luglio 2016).

Nelle prossime settimane sarà pronto il testo completo.

Il prezzo di ogni copia, come nella scorsa edizione, è di € 14,00.

Alleghiamo pertanto il modulo per la prenotazione del CCNL 7.7.2016.

Allegati

Modulo prenotazione CCNL 7 7 2016

CCNL Gomma Plastica 10

Dicembre 2015 – Prenotazione del volume stampato per le direzioni aziendali

scritto da Giuseppe Baselice | Settembre 13, 2016

Facciamo seguito alla nostra informativa 12 Luglio u.s., per ricordare che si sta procedendo a predisporre la versione stampata per le direzioni aziendali del CCNL rinnovato il 10 Dicembre 2015.

È possibile prenotare le copie, utilizzando la scheda allegata che dovrà essere inviata entro **venerdì 16 Settembre 2016** al seguente indirizzo e-mail: servizioamministrazione@federazionegommaplastica.it.

Tutte le aziende associate a Federazione Gomma Plastica che ordineranno almeno una copia del CCNL entro il termine sopraindicato, riceveranno una ulteriore copia in omaggio. In caso di ordini superiori alle 10 copie, agli associati saranno trasmesse due copie omaggio.

Si ricorda di indicare chiaramente il luogo e la persona cui indirizzare il pacco contenente il materiale.

Saranno considerate le sole prenotazioni accompagnate dalla copia del bonifico bancario.

La spedizione delle copie prenotate entro il 16 settembre 2016 sarà a cura della Federazione e avrà luogo presumibilmente nel prossimo mese di Novembre. Con riferimento agli ordini pervenuti dopo tale data, il ritiro o la spedizione sarà a carico dell'azienda che potrà concordarne le modalità con il Servizio amministrazione della Federazione.

Con successiva comunicazione provvederemo a fornire le

indicazioni necessarie per la prenotazione delle copie del contratto da distribuire ai lavoratori.

Allegati

Distribuzione CCNL 10-12-2015 – Copia direzioni aziendali – Modulo

---

Seminario “SICUREZZA INFORMATICA, tra sfide e raccomandazioni. Come tutelare gli asset strategici delle imprese attraverso il mobile device management”. Venerdì 23 settembre pv, ore 15.00, sede

scritto da Marcella Villano | Settembre 13, 2016

Ricordiamo che il prossimo venerdì 23 settembre, alle ore 15.00, avrà luogo presso la nostra sede, il seminario Sicurezza informatica, tra sfide e raccomandazioni. Come tutelare gli asset strategici delle imprese attraverso il mobile device management.

L’incontro, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, in collaborazione con Samsung Electronics Italia Spa, ha l’obiettivo di avviare una prima

disamina sul tema della cyber security, sui benefici apportati, sulle sue implicazioni e, quindi, sugli strumenti da utilizzare per far fronte al crescente fenomeno delle minacce informatiche.

Le imprese, infatti, operano oggi in un contesto economico caratterizzato da un processo di digitalizzazione sempre più accelerato, che impone nuove sfide e un'attenta riflessione sui possibili rischi connessi all'adozione di un numero crescente di tecnologie, piattaforme e dispositivi.

Data l'importanza del tema, auspichiamo nella Vostra più ampia partecipazione ai lavori, che si svolgeranno secondo il programma allegato. Per esigenze organizzative, Vi invitiamo di anticipare l'adesione a m.villano@confindustria.sa.it (Marcella Villano, tel. 089200841, cell. 3491623479

Allegati

conf_sa_sicurezza_informatica_definitivo 23set16

X Premio Best Practices per l'innovazione – presentazione c/o Comune di Battipaglia, giovedì 15 settembre 2016, ore 17.30

scritto da Marcella Villano | Settembre 13, 2016

Ricordiamo che il prossimo giovedì 15 settembre, alle ore 17.30, presso il salotto comunale del Comune di Battipaglia, via Italia, avrà luogo la presentazione del X Premio Best Practices per l'Innovazione.

_____

Organizzato in collaborazione con il nostro partner Federmanager Salerno, l'incontro ha l'obiettivo di illustrare le finalità e modalità di adesione all'iniziativa e, attraverso la voce di chi ha partecipato a precedenti edizioni, evidenziare le opportunità che possono nascere da un contesto caratterizzato da un alto grado di interazione, non solo tra imprese e start up, ma anche tra queste e tutti i soggetti partner dell'ecosistema del Premio.

Allegati

programma_battipaglia 15set16

Internazionalizzazione: Seminari, visite aziendali e b2b a partecipazione GRATUITA in Giordania, Iraq e Territori Palestinesi – Amman

(Giordania), 4 /7 dicembre 2016. ADESIONI entro il 30 settembre p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 13, 2016

L'ICE – Agenzia, nell'ambito della terna annualità del **Piano Export Sud** organizza **dal 4 al 7 dicembre** prossimouna **missione in Giordania (Amman)** che si articolerà in seminari, incontri B2B con controparti **giordane, irachene e palestinesi**, e visite aziendali.

settori Target

Oil & gas

Energie rinnovabili ed efficienza energetica

Smaltimento rifiuti e trattamento acque

Aviazione e servizi di supporto

Edilizia e social housing

Catering per grandi comunità

Sanitario e ospedaliero

Conceria, pelle e calzature

Allevamento

Industria alimentare e packaging

Marmo e pietra

ICT

PROGRAMMA

– 3 dicembre arrivo degli operatori italiani ad Amman

– 4 dicembre – Seminario-workshop e incontri B2B (focus: Giordania)

– 5 dicembre – Seminario-workshop e incontri B2B (focus: Territori Palestinesi)

– 6 dicembre – Seminario-workshop e incontri B2B (focus: Iraq)

– 7 dicembre visite a cluster, zone industriali e siti di interesse

– 7/8 dicembre rientro degli operatori in Italia

Modalità e Costi di adesione

La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA.

Sono a carico delle aziende partecipanti le spese di viaggio e soggiorno.

Per **motivi organizzativi**, **l'iscrizione è obbligatoria** e va effettuata entro e non oltre il **30 settembre 2016** attraverso la compilazione del **modulo on-line** disponibile al link:

https://sites.google.com/a/ice.it/pes-giordania/home

Vanno poi inviati all'indirizzo email cooperazione@ice.it il **regolamento di partecipazione** e i **requisiti di ammissibilità** (in file unico allegato) controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda.

Tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili nella circolare allegata.

Invitiamo quanti manifesteranno interesse a **darne cortese segnalazione ai nostri uffici** (Monica De Carluccio tel. 089.200810 – fax 089.338896 - m.decarluccio@confindustria.sa.it).

Allegati

Regolamento_Requisiti ammissibilità_privacy

Circolare Giordania Iraq e Territori Palestinesi, Amman 4-7 dicembre 2016

LIBANO-MISSIONE PER IL PARTENARIATO TECNOLOGICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, Beirut 17-19 Ottobre 2016_Adesione Gratuita entro il 16 settembre

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 13, 2016

L'ICE – Agenzia organizzerà una missione a Beirut nei **giorni 17,18 e 19 Ottobre 2016 di operatori italiani attivi nel settore delle energie rinnovabili** mirata alla promozione del partenariato industriale e tecnologico con controparti libanesi e cipriote.

La missione si articolerà in:

•workshop su progetti in corso e in programmazione degli organismi internazionali presenti sul territorio libanese

•presentazione delle aziende delle Regioni della Convergenza partecipanti

• incontri B2B con controparti libanesi e cipriote

•visite a siti/progetti in corso o realizzati

La partecipazione è gratuita.

Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno.

Per l'iscrizione e maggiori dettagli, si potrà prendere visione della comunicazione e del regolamento di partecipazione, disponibili sul sito:

https://sites.google.com/a/ice.it/missione-energie-rinnovabili-in-libano/

In considerazione dell'interesse rilevato è stato deciso di prorogare i termini per le adesioni fino al **16 Settembre 2016**.

TAIWAN: Workshop e B2B con l'imprenditoria taiwanese. Lista DELEGAZIONE – Roma, Lunedì 26 Settembre 2016

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 13, 2016

Lunedì 26 Settembre Confindustria organizza – in collaborazione con la Divisione Economica dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e la CIECA-Chinese International Economic Cooperation Association in Taiwan – un **workshop**, con focus su Industria 4.0, IoT ed ICT, ed una **sessione di incontri bilaterali con le imprese taiwanesi dei settori clean energy, transportation, biotecnologie ed**

agroalimentare.

I lavori (di cui si allega programma) si svolgeranno presso Confindustria (*Viale dell'Astronomia, 30 ROMA – Sala Consiglio Direttivo*) con registrazione dei partecipanti a partire dalle **ore 13:30.**

La delegazione taiwanese è rappresentata da **11 realtà imprenditoriali**, associative e di ricerca.

Tra queste sono presenti: **Fair Friend Group**, leader mondiale nel settore delle macchine utensili e automazione; **ITRI-Industrial Technology Research Institute**, centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo della robotica e dell'automazione, dell'industria biotecnologica e della *clean energy*.

Si allega l'elenco della delegazione taiwanese ed i profili degli operatori interessati agli incontri B2B, con le richieste di collaborazione che spaziano dallo sviluppo congiunto di nuovi progetti, alla ricerca di prodotti, servizi e soluzioni.

Le imprese interessate potranno iscriversi al workshop e/o agli incontri di business **entro Venerdì 23 Settembre**, tramite registrazione on-line al seguente link: Incontro Taiwan (www.confindustria.it/Aree/Taiwan.html).

Program Taiwan_Sept.26 2016.pdf

Taiwan Business Delegation Participants.pdf

Taiwan Business Delegation B2B.pdf

Allegati

Taiwan Business Delegation Participants

Taiwan Business Delegation B2B

Program Taiwan_Sept.26 2016

X Premio Best Practices per l'innovazione – modalità di partecipazione. Presentazione progetti 14 ottobre 2016

scritto da Marcella Villano | Settembre 13, 2016

In riferimento a quanto comunicato con lettera del presidente Maccauro, ricordiamo che sono state avviate le attività organizzative della X edizione del *Premio Best Practices per l'Innovazione*, **il cui evento finale** avrà luogo presso la **Stazione Marittima di Salerno i prossimi 1 e 2 dicembre.**

L'iniziativa, grazie ai positivi risultati prodotti nel corso degli anni in termini di partecipazione di imprenditori e startupper del Paese, è cresciuta attraverso il supporto e la proattiva collaborazione di tanti sponsor e partner, che oggi rappresentano l'ecosistema del Premio. La forte contaminazione di idee e know-how, l'approccio open innovation, in cui ogni attore mette a disposizione risorse ed energie, costituiscono l'essenza vera del progetto che, promosso in ambito locale dieci anni fa, si è oggi consolidato nel panorama nazionale con aperture anche oltre confine, in Silicon Valley.

Per questa decima edizione, auspichiamo un'ampia partecipazione delle nostre aziende associate e, pertanto, ricordiamo **gli aspetti operativi da considerare ai fini dell'adesione**, specificando che i **progetti ammissibili non sono solo quelli tecnologici, perchè** innovazione, per il Premio, è ogni comportamento nuovo, che determina cambiamenti significativi in termini di prodotto, processo, organizzazione, metodologie, approccio

sociale.

Possono aderire, secondo le modalità indicate nei regolamenti allegati:

– **aziende di servizi**, per progetti realizzati per propri clienti privati e/o pubblici, con risultati misurabili;

– **imprese manifatturiere**, per innovazioni interne di processo e/o prodotto;

– **associazioni/fondazioni** di interesse socio-economico, ordini professionali;

– **individui o team proponenti idee d'impresa**, o che abbiano registrato l'impresa da massimo 36 mesi (sezione uP sTart "Paolo Traci") nel relativo registro camerale e le start up innovative di cui al DL 179/2012

– **spin-off** universitari.

I progetti dovranno essere predisposti utilizzando i relativi formulari disponibili on line sul sito www.premiobestpractices.it ed inoltrati entro il **14 ottobre 2016.**

Per eventuali ulteriori informazioni, chiarimenti, dettagli, è possibile contattare:

Marcella Villano, tel. 089200841, cell. 349 3491623479 m.villano@confindustria.sa.it –

Massimiliano Pallotta, tel. 089200837, cell. 3357744393 m.pallotta@confindustria.sa.it

o inviare una mail a premiobp@confindustria.sa.it

Allegati

COME partecipare al PREMIO BEST PI

brochure_PBP rev 6